

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
S.M. DEL 28/2/94 n. 13

IL SEGRETARIO

Finalita' e caratteristiche



Il servizio di Assistenza Domiciliare deve tendere a soddisfare i bisogni fondamentali di sicurezza sociale mediante idonei interventi volti al soddisfacimento di esigenze vitali, garantendo possibilmente a tutti i cittadini un livello minimo di assistenza nel proprio ambiente e prevenendo in tal modo il ricovero in Istituti Assistenziali o strutture sanitarie.

L'Assistenza Domiciliare mira ad elevare la qualita' della vita soprattutto delle persone anziane, dei minori e/o disabili e di quei nuclei familiari che, per svariate cause, si trovano nell'incapacita' di far fronte a temporanee difficolta' ed è un servizio svolto in prevalenza presso la dimora dell'utente.

Il servizio di Assistenza Domiciliare va necessariamente correlato al complesso di altri servizi sociali e sanitari (medicina di base, centri diurni, integrazione al minimo vitale, organizzazione tempo libero etc.), che concorrono a rendere possibile la permanenza nell'ambito familiare dei cittadini a rischio.

Art. 2

Modalita' di organizzazione e attuazione

Ogni singola situazione di intervento deve articolarsi nelle seguenti quattro fasi di lavoro:

- a) indagine conoscitiva sulle condizioni socio ambientali economiche-sanitarie del singolo e/o del nucleo familiare in difficolt , al fine di accertarne la reale necessit  e di concordarne le prestazioni, nel rispetto della libert  e personalit  del soggetto;
- b) attuazione degli interventi come concordati nella fase precedente;
- c) verifica periodica sulla rispondenza degli interventi in rapporto ai bisogni evidenziati nella fase conoscitiva;
- d) adattamento eventuale del servizio in seguito a quanto riscontrato in sede di verifica.

Art. 3

Articolazione del servizio

Il servizio di Assistenza Domiciliare fornisce all'utenza le seguenti prestazioni:

- cura della persona;
- aiuto nel disbrigo di faccende domestiche (pulizia della casa, lavaggio e stiratura della biancheria, preparazione e aiuto assunzione pasti,...)
- accompagnamento utenti per visite mediche,

terapie, ricoveri ospedalieri ecc.;

- disbrigo pratiche e commissioni varie;
- segretariato sociale;
- visite domiciliari di socializzazione ed ogni altra prestazione idonea a favorire l'inserimento dell'assistito nella vita di relazione.

Le sopracitate prestazioni si ritengono indicative; sara' pertanto facolta' dell'Amministrazione Comunale contemplarne ed attivarne di diverse in base ai bisogni rilevati ed alle reali possibilita' di attuazione.

Nell'ottica dei Servizi Domiciliari Integrati sono previste forme di collaborazione con l'U.L.S.S. che permettano di garantire un sistema efficiente e coordinato di interventi afferenti al settore sanitario e socio-assistenziale.

Tali prestazioni si ritengono rivolte a persone che si trovano in situazioni di particolare gravita' (es. malati in fase terminale, pazienti con esiti di interventi mutilanti,...) e per le quali è possibile ipotizzare un'alternativa all'ospedalizzazione.

Art. 4

Destinatari del servizio

Sono potenziali utenti del servizio tutti i

Viene deliberata dalla Giunta Comunale su proposta

cittadini o le famiglie non autonome sotto un profilo organizzativo gestionale, residenti e con dimora abituale nel Comune di Rivoli Veronese.

Art. 5

Procedure per l'accesso al servizio

Gli interventi di assistenza Domiciliare verranno effettuati su richiesta degli interessati o terzi (familiare, assistente sociale, Parroco, cittadino ecc.).

La domanda indirizzata al Comune, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici dell'interessato e dei componenti la famiglia;
- b) occupazione e condizione dell'interessato e dei componenti il gruppo familiare;
- c) situazione reddituale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare.
- d) situazione sanitaria e sociale;

La situazione reddituale di cui alla lettera c) dovrà essere corredata da idonea documentazione, che sarà oggetto di verifica da parte del personale comunale incaricato. Dovrà pure essere corredata da idonea documentazione la situazione sanitaria e sociale di cui alla precedente lettera d).

Art. 6

Modalità di ammissione al servizio

Viene deliberata dalla Giunta Comunale su proposta

dell'apposita Commissione Assistenziale sulla base delle risultanze dell'indagine conoscitiva di cui all'art. 9 della relazione dell'assistente sociale e dell'istruttoria di cui all'art. 5.

Art. 7

Contribuzione al costo del Servizio

La fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare è soggetta alla compartecipazione alla spesa da parte dell'utente, in base ai seguenti parametri:

1 - Aspetto Economico

reddito familiare pro-capite

fino a L. 8.500.000.= annui punti I

fino a L. 10.500.000.= annui punti II

fino a L. 13.000.000.= annui punti III

fino a L. 15.500.000.= annui punti IV

oltre punti VIII

Se l'interessato vive in nucleo familiare si procede a conteggiare tutti i redditi lordi del nucleo stesso, dividendo poi il totale ottenuto per il numero dei componenti.

Nel caso in cui l'interessato documenti il pagamento della locazione dell'abitazione avrà diritto alla detrazione dal reddito lordo limitatamente al 50% della spesa sostenuta.

2- Aspetto Sanitario

non autosufficienti

punti I

parzialmente autosufficienti punti II

autosufficienti punti III

3- Aspetto Familiare

vive da solo punti I

ha parenti o figli punti II

convive in famiglia punti III

Sulla base dei predetti parametri si determinano le seguenti fasce di contribuzione:

fino a punti 3 (tre) esenzione

fino a punti 5 (cinque) 30% del costo del servizio

fino a punti 7 (sette) 60% del costo del servizio

fino a punti 9 (nove) 90% del costo del servizio

oltre 100% del costo servizio

La Giunta Comunale puo' apportare modifiche ed adeguamenti alle predette fasce di contribuzione tenuto conto dell'andamento del costo della vita e del costo del servizio.

Art.8

Cessazione del servizio

Il servizio potra' essere interrotto in qualsiasi momento:

a) su richiesta dell'utente o dei parenti, fatto salvo il consenso dell'interessato;

b) su decisione dell'Amministrazione, per il venire meno delle condizioni di bisogno che hanno determinato l'ammissione;

c) su decisione dell'Amministrazione Comunale in caso di mancata contribuzione al costo del Servizio.

Art. 9

Personale

Nel servizio di Assistenza Domiciliare sono coinvolte piu' figure professionali che, in base alla loro preparazione specifica, ricoprono ruoli e competenze diverse tra queste:

- l'Assistente Sociale che nell'ambito di tutta la politica sociale cura e coordina il Servizio di Assistenza Domiciliare quale momento di risposta a disagi manifesti, promuovendo nel contempo una rete integrata di interventi ed iniziative di supporto per evitare contesti di emarginazione e di isolamento.

Svolge funzioni di:

a) programmazione, coordinamento, verifica del Servizio.

In questo ambito svolge le indagini conoscitive sui singoli casi, definisce gli obiettivi, concorda il piano d'intervento, mantiene i rapporti con i destinatari del Servizio, coordina gli assistenti domiciliari e svolge con loro periodiche verifiche;

b) collaborazione con altri Servizi, operatori sociali e sanitari (es.: medici di famiglia, personale infermieristico, volontariato, ...) ed

altre figure coinvolte a vario titolo (es.: vicinato, familiari, obiettori di coscienza);

c) collaborazione con altre agenzie territoriali al fine di promuovere la prevenzione verso stati sociali di bisogno e di emarginazione.

- L'Assistente Domiciliare che come operatore esecutivo di compiti nella relazione con l'utente, attiva risposte di carattere globale in linea con gli obiettivi di autonomia dell'utente e/o di mantenimento e/o recupero di capacita' residue e di ripristino di ruoli sociali significativi.

Svolge funzioni di:

a) intervento pratico in ogni singola presa in carico con mansioni concordate in base al bisogno rilevato e gli obiettivi prefissati;

b) partecipazione attiva alle verifiche del Servizio;

c) rilevazione delle particolari necessita' dell'utenza.

- L'Infermiere Professionale: questa figura professionale è prevista dal piano di assistenza sanitario regionale 89/91, a carico dell'U.L.S.S. n. 26.

In attesa dell'effettivo distacco sul territorio il Comune si attivera' a promuovere ogni forma di collaborazione sanitaria anche con organizzazioni di volontariato.

Art. 10

Utilizzo associazioni e istituzioni con finalita' socio-sanitarie e assistenziali.

Ai fini dell'espletamento del servizio di Assistenza Domiciliare, l'Amministrazione Comunale, qualora non disponga di proprio personale in organico, potra' avvalersi di istituzioni che svolgono statutariamente attivita' socio-sanitarie e assistenziali.

A riguardo verranno stipulate con gli organismi interessati apposite convenzioni.

Art. 11

L'Amministrazione si riserva di allargare la sfera delle prestazioni di Assistenza Domiciliare secondo le possibilita' amministrative e in relazione a situazioni di necessita' dell'utenza.

